

REGOLAMENTO PER L'USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO TENUTO DALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA.

Art. 1

E' istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia un sigillo personale identificativo (o brevemente "sigillo") degli atti di promanazione dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri Commercialisti e degli Esperti Contabili iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Art. 2

Il sigillo personale identificativo è di struttura metallica formato circolare con corona di diametro esterno di millimetri 36 ed interno di millimetri 26.

Nello spazio della corona è contenuta la scritta "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI e DEGLI ESPERTI CONTABILI di PISTOIA" in lettere maiuscole. Nello spazio centrale saranno contenuti i dati identificativi dell'iscritto con il titolo professionale "DOTTORE COMMERCIALISTA" o "RAGIONIERE COMMERCIALISTA" o "ESPERTO CONTABILE", il titolo di studio abbreviato (DOTT. o RAG.) ed il numero di iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Art. 3

La proprietà del sigillo personale identificativo è dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pistoia che ne cura la realizzazione.

Il sigillo personale identificativo non può essere fatto realizzare né da singoli Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nell'Albo, né da terzi. L'Ordine concede un semplice diritto d'uso ai Dottori Commercialisti, ai Ragionieri Commercialisti ed agli Esperti Contabili iscritti nell'Albo che non si trovino in condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione.

Art. 4

Il Consiglio dell'Ordine fissa l'entità del contributo alle spese sostenute per l'esecuzione del sigillo personale identificativo e degli eventuali duplicati.

Art. 5

Il possesso del sigillo personale identificativo è riservato in esclusiva ai Dottori Commercialisti, ai Ragionieri Commercialisti ed agli Esperti Contabili che svolgono effettivamente la libera professione i quali sono, pertanto, personalmente responsabili della custodia dello stesso e del suo corretto utilizzo.

Smarrimenti o furti dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ordine di appartenenza previa denuncia all'Autorità di Polizia.

Il sigillo dovrà senza indugio essere restituito all'Ordine proprietario in caso di:

- 1) trasferimento ad altro Ordine;
- 2) cancellazione dall'Albo;
- 3) insorgenza di causa impeditiva dello svolgimento della libera professione o sospensione dall'Albo;
- 4) iscrizione nell'Elenco speciale;
- 5) semplice richiesta del Consiglio dell'Ordine nell'esercizio delle sue funzioni in ambito disciplinare.

Art. 6

L'utilizzo del sigillo personale identificativo vincola l'iscritto alla incondizionata osservanza del presente Regolamento, che viene pertanto integralmente accettato all'atto della consegna del sigillo stesso, mediante sottoscrizione di una copia per presa visione.

Art. 7

Il sigillo personale identificativo vincola l'iscritto soltanto congiuntamente alla propria firma. Il sigillo potrà essere apposto sugli atti qualificanti l'attività professionale. Tali sono quelli attraverso i quali l'iscritto intende affermare la propria qualificazione professionale. L'apposizione del sigillo è rivolta alla tutela dell'affidamento del pubblico sulla qualifica professionale dell'iscritto.

Art. 8

L'utilizzo improprio del sigillo personale identificativo o la mancata osservanza di quanto espressamente previsto dal presente Regolamento potrà rendere l'iscritto passibile delle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale vigente.

Pistoia, 10 marzo 2008